

REGOLAMENTO DEI GRUPPI GIOVANILI OPERANTI NELL'AMBITO DELLE DELEGAZIONI GRANPRIORALI

Titolo I – Finalità

ART. 1

Le Delegazioni Granpriorali possono costituire, nell'ambito del territorio di propria competenza, uno o più Gruppi Giovanili.

La costituzione dei Gruppi Giovanili, deliberata dal Consiglio Delegatizio, deve essere sottoposta al Gran Priore per le decisioni che prenderà unitamente al Capitolo granpriorale.

ART. 2

I Gruppi Giovanili delle Delegazioni Granpriorali del Sovrano Militare Ordine di Malta sono istituiti al triplice scopo: 1° di promuovere la crescita spirituale dei propri Membri; 2° di collaborare nello spirito degli Ideali dell'Ordine a tutte le attività melitensi, adoperandosi alla realizzazione dei suoi fini: nel campo spirituale, assistenziale, caritativo, sociale e missionario; 3° di attrarre e formare elementi che possano aspirare all'ammissione nell'Ordine.

I Gruppi hanno le stesse finalità dell'Ordine, quali sono indicate nell'Art. 2 della Carta Costituzionale, così da costituire valido mezzo di attività operativa.

I Delegati Granpriorali presentano annualmente ai Gran Priori una relazione scritta sull'attività dei Gruppi. Per gravi e comprovati motivi il Delegato Granpriorale competente può proporre al Gran Priore il commissariamento del Gruppo.

Titolo II – Dei Membri

ART. 3

Possono far parte di un Gruppo Giovanile i giovani che abbiano qualità morali e requisiti tali da renderli idonei ad essere ammessi ad un organismo assistenziale dell'Ordine. Essi devono aver compiuto diciassette anni e, in genere, essere in possesso del titolo di Scuola Media Superiore nonché della residenza o del domicilio nel territorio della Delegazione.

ART. 4

1. La domanda di ammissione al Gruppo deve essere presentata al Delegato Granpriorale con il visto del Capo Gruppo e controfirmata da due Membri dell'Ordine in qualità di presentatori che attestino i requisiti morali dell'aspirante.

Deve essere accompagnata da:

- curriculum vitae
- attestazione di moralità e di pratica religiosa rilasciata dal parroco e vistata dalla Curia Vescovile.

La domanda sarà esaminata dal Consiglio Delegatizio che, vagliati i requisiti, potrà ammettere il postulante a partecipare alle attività del Gruppo Giovanile in qualità di Aspirante per un anno a titolo di prova.

Trascorso l'anno di prova, il Membro dell'Ordine preposto al Gruppo riferirà per iscritto al Consiglio Delegatizio sull'assiduità e sul comportamento dell'Aspirante. Se tale relazione sarà positiva il Consiglio ne delibererà l'ammissione definitiva.

2. Al compimento dei trentacinque anni di età, il membro del Gruppo Giovanile cessa di appartenere al Gruppo ed entra a far parte degli Amici della Delegazione che possono essere chiamati a svolgere specifiche attività promosse dal Gruppo.

ART. 5

I Membri di un Gruppo Giovanile che assumono stabilmente residenza o domicilio nel territorio di un'altra Delegazione, fatta richiesta al Consiglio del Gruppo interessato, sono ammessi senza il periodo di prova, sentito il parere del Presidente del Gruppo di provenienza.

ART. 6

I Membri dell'Ordine che intendono far parte e collaborare con il Gruppo Giovanile possono rivolgerne formale istanza al Delegato Granpriorale.

ART. 7

La qualità di Membri del Gruppo Giovanile si perde per radiazione, dimissioni, morosità o per raggiunti limiti di età.

Si considera causa di radiazione l'assenza ingiustificata per più di un anno o la non motivata discontinuità nell'attività del Gruppo.

I comportamenti indegni e contrari allo spirito dell'Ordine o la reiterata insubordinazione, già oggetto di ammonizione formale, sono motivo di radiazione.

Il procedimento di radiazione è adottato dal Consiglio del Gruppo e notificato, dopo la ratifica del Delegato Granpriorale.

La morosità si determina nei modi stabiliti dal Codice Melitense.

ART. 8

1. E' richiesta agli Aspiranti e ai Membri congrua conoscenza dell'Ordine, delle sue Istituzioni, della sua storia, delle sue finalità nonché della sua gerarchia e della sua disciplina.
2. La formazione dei giovani prevede corsi medici ed esami per l'accoglienza, l'aiuto e l'assistenza dei pazienti e l'accompagnamento dei Signori Malati durante i Pellegrinaggi e nel caso di emergenza.
I corsi prevedono conferenze sulla storia e l'organizzazione odierna dell'Ordine nonché l'insegnamento di quanto necessario per collaborare con il CISOM nel caso di interventi di Primo Soccorso e nel caso di emergenze territoriali.

Titolo III – Dei rapporti con la Delegazione Granpriorale

ART. 9

Il Gruppo Giovanile svolge la propria attività in collaborazione con la Delegazione granpriorale di appartenenza.

ART. 10

Entro due mesi dalla fine dell'anno il Consiglio del Gruppo presenta al Delegato una relazione sull'attività svolta.

Titolo IV – Del Presidente

ART. 11

Il Presidente è eletto fra i Membri dell'Ordine appartenenti alla Delegazione di cui fa parte il Gruppo e non è sottoposto ai vincoli di cui al precedente art. 4.

E' eletto dall'Assemblea, a maggioranza semplice, prima della elezione dei Consiglieri.

Il Delegato Granpriorale ne ratifica l'elezione.

All'atto della ratifica della costituzione del Gruppo, il primo Presidente è nominato dal Consiglio Delegatizio.

Egli resta in carica due anni e può essere rieletto.

ART. 12

Il Presidente rappresenta il Gruppo Giovanile. Ne è responsabile di fronte al Consiglio Delegatizio. Ne coordina le attività, lo presiede e può convocare il Consiglio e l'Assemblea.

Titolo V – Del Consiglio

ART. 13

Il Consiglio è composto dal Presidente e dai Consiglieri.

Il numero dei Consiglieri è direttamente proporzionale all'entità del Gruppo: essi saranno due nei Gruppi non superiori a dodici Membri; tre in quelli con almeno diciotto membri; quattro in quelli con oltre venticinque Membri”

ART. 14

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto: risultano eletti i più votati. Ogni Membro esprime un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri da eleggere. In caso di parità si procede a ballottaggio. Il Consiglio elegge al proprio interno il Vicepresidente e assegna gli altri incarichi. I Consiglieri restano in carica due anni e sono rieleggibili. I Membri non in regola con la quota annuale e gli Aspiranti non hanno voce né attiva, né passiva.

Qualora, per dimissioni, o per altra causa risultino posti vacanti nel Consiglio, questi saranno occupati dai primi non eletti nella precedente votazione.

L'elezione del Consiglio deve avvenire a cura del Presidente uscente entro trenta giorni dalla scadenza del mandato; decorso tale termine, la convocazione dell'Assemblea rientra nella competenza del Consiglio Delegatizio.

L'elezione del Presidente e del Consiglio deve essere ratificata dal Delegato Granpriorale.

ART. 15

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta del Delegato Granpriorale o di due Consiglieri o dell'Assistente Spirituale e con la frequenza che la buona conduzione del Gruppo comporta.

ART. 16

Il Consiglio dispone e coordina tutte le attività del Gruppo Giovanile in armonia con le direttive e con i programmi della Delegazione. Promuove iniziative, gruppi di lavoro e di studio e programma le attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Resta in carica due anni.

Esso ha competenza su tutti gli atti inerenti la conduzione ordinaria del Gruppo Giovanile e consulta i Membri in occasione di iniziative o decisioni di particolare rilievo.

ART. 17

Il Consiglio può richiedere ai Membri il versamento di una quota annua di adesione. L'ammontare della quota è proposto dal Consiglio e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Dal momento dell'ammissione, il nuovo Membro è tenuto al versamento della quota annuale.

ART. 18

Ogni Consigliere può essere addetto ad uno o più specifici settori, rispondendone al Consiglio.

Anche ai Membri non presenti in Consiglio possono essere, con espressa delega, assegnati incarichi specifici.

ART. 19

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente, assolve ai compiti che il Presidente gli può delegare e lo sostituisce in caso di impedimento.

ART. 20

Il Tesoriere custodisce le finanze del Gruppo; ne gestisce il conto o il libretto bancario, ne dispone secondo le deliberazioni del Consiglio e provvede alla riscossione delle quote annuali. Redige annualmente il rendiconto consuntivo e ne riferisce all'Assemblea in sede di approvazione. Il rendiconto del Gruppo Giovanile costituisce voce separata nel bilancio della Delegazione Granpriorale.

ART. 21

Il Segretario è preposto alla custodia e all'aggiornamento dell'Archivio, del Registro del protocollo e della corrispondenza.

Egli redige i verbali del Consiglio e quelli dell'Assemblea.

ART. 22

Le delibere del Consiglio sono valide se vi partecipano almeno tre componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi; in caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Le delibere sono comunicate al Delegato Granpriorale, poste agli atti ed archiviate dal Segretario.

Titolo VI – Dell’Assemblea

ART. 23

L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente con preavviso scritto di almeno sei settimane. Ad essa partecipano tutti i Membri del Gruppo Giovanile, gli Aspiranti e l’Assistente Spirituale. Hanno diritto di voto i Membri del Gruppo Giovanile in regola con la quota annuale, se prevista, con possibilità di una sola delega scritta per ogni partecipante.

L’Assemblea è regolarmente costituita se sono presenti oltre la metà degli iscritti: sarà regolarmente costituita quale sia il numero dei presenti dopo un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione,

ART. 24

L’Assemblea a maggioranza semplice:

- a) approva il programma annuale da sottoporre al Delegato granpriorale;
- b) approva il rendiconto consuntivo;
- c) elegge il Presidente e i Consiglieri a scrutinio segreto;
- d) approva le attività o le spese straordinarie;
- e) approva la Relazione annuale delle attività redatta dal Consiglio.

ART. 25

L’Assemblea, a maggioranza qualificata di due terzi dei Membri con voto palese, può revocare dall’incarico un

componente del Consiglio. Il provvedimento deve essere ratificato dal Delegato Granpriorale.

ART. 26

L'Assemblea a maggioranza di tre quarti dei Membri può deliberare lo scioglimento del Gruppo Giovanile da sottoporre all'approvazione del Consiglio Delegatizio e alla ratifica del Gran Priore.

I beni esistenti al momento dello scioglimento sono devoluti alla Delegazione granpriorale di appartenenza.

ART. 27

Le decisioni dell'Assemblea sono archiviate dal Segretario.

Titolo VII – Dell'Assistente Spirituale

ART. 28

1. Alla preparazione ed alla formazione morale dei giovani provvede un Assistente Spirituale, Sacerdote, nominato dal Consiglio Delegatizio, udito il Cappellano della Delegazione. Può essere coadiuvato nell'incarico da persona di fiducia.
2. All'Assistente Spirituale curerà che i Membri del Gruppo conformino la loro vita agli insegnamenti della Chiesa e alle tradizioni dell'Ordine: obsequium pauperum e tuitio fidei. Ogni anno svolgerà un corso di formazione religiosa che sarà stabilito d'accordo con il Presidente e presenterà una relazione sullo stato spirituale del Gruppo.

Titolo VIII – Delle attività Gran Priorali

ART. 29

I Presidenti e gli Assistenti Spirituali dei Gruppi Giovanili delle Delegazioni Granpriorali possono essere riuniti dai rispettivi Gran Priori, per discutere sulle attività svolte e sulla vita dei singoli Gruppi e per valutare l'opportunità di realizzare programmi comuni.

Titolo IX – Della Commissione intergranpriorale dei Gruppi Giovanili

ART. 30

Per pianificare attività comuni e scambiare consigli e informazioni sulla gestione dei Gruppi Giovanili è costituita una Commissione intergranpriorale.

Siedono in tale Commissione rappresentanti, espressamente delegati, dei Gruppi Giovanili delle Delegazioni granpriorali: uno per ogni Delegazione.

ART. 31

La presidenza della Commissione è assunta da tre suoi componenti, appartenenti ognuno ad un diverso Gran Priorato della Veneranda Lingua d'Italia.

Ciascuno dei componenti la presidenza è eletto annualmente all'interno della Commissione dai rappresentanti del proprio Gran Priorato.

La carica di Presidente compete con turnazione annuale al rappresentante di ciascun Gran Priorato. Il Presidente è coadiuvato dagli altri due componenti la presidenza con funzione di Vicepresidenti.

Ognuno dei componenti la presidenza è incaricato del coordinamento dei Gruppi Giovanili del proprio Gran Priorato.

Titolo X – Norma Transitoria

Il presente Regolamento va in vigore dopo trenta giorni dall'approvazione del Capitolo Granpriorale.